

## COME FUNZIONA

Dal 2016, con il ravvedimento operoso, la **sanzione ordinaria** del 30% è ridotta:

- allo 0,1% (1% /10) per ogni giorno di ritardo e comunque solo per i primi 14 giorni dopo l'omesso o insufficiente versamento;
- all'1,5% (15% / 10) se il pagamento avverrà dal 15° al 30° giorno di ritardo;
- all'1,67% (15% / 9) se il pagamento avverrà dal 31° al 90° giorno dall'omissione o dal ritardo del pagamento;
- al 3,75% (30% / 8) se il pagamento avverrà dal 91° giorno fino al “termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione”, cioè per l'omessa scadenza, ad esempio, dell'acconto o saldo Imu e Tasi 2016 (scadenti rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre 2016) entro il 30 giugno 2017.

Quindi, per i tributi locali, come l'Imu e la Tasi, il ravvedimento operoso è possibile solo entro il 30 giugno dell'anno successivo alla violazione. Entro il “30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta”, infatti, vanno presentate le dichiarazioni dell'Imu e della Tasi, le quali hanno effetto anche per gli anni successivi sempre che non vi siano variazioni che incidono sull'imposta dovuta (articolo 13, comma 12-ter, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).

Queste sono le regole da seguire non solo per i tributi non amministrati dall'agenzia delle Entrate (come l'Imu, la Tasi e la Tari), ma anche per tutti gli altri. Per l'Imu, la Tasi e la Tari, però, non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso dopo il “termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione”

Per i tributi non amministrati dall'agenzia delle Entrate, infatti, non si può ridurre la sanzione (come invece è possibile per tutti gli altri tributi):

- al 4,29% (30% / 7) se il pagamento avviene entro 2 anni dall'omissione o dall'errore, se non è prevista dichiarazione periodica, ovvero entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- al 5% (30% / 6) se il pagamento avviene oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore, se non è prevista dichiarazione periodica, ovvero oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- al 6% (30% / 5) se il pagamento avviene dopo la constatazione della violazione in un processo verbale di constatazione (Pvc).

Oltre alla sanzione si pagano gli **interessi**: si tratta dello 0,1% annuo, commisurato su base giornaliera, quindi, per ogni giorno di ritardo, si tratta dello 0,000273972% .